

PER SOSTENERE IL REINSERIMENTO SOCIALE
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

§ 1. Ho l'onore di rappresentare l'Amministrazione penitenziaria italiana in questa conferenza internazionale rivolta agli Stati che vi partecipano per una riflessione e una conseguente linea di azione.

La Repubblica del Messico ha voluto segnalare al mondo la sua rinnovata attenzione per i cittadini privati della libertà che dovranno presto o tardi riunirsi ai loro compatrioti liberi, e con loro per tutte le persone ristrette in carcere. Ne è prova (almeno così appare ad un ospite straniero, ma credo a tutti) l'alta sede del Senato che ci ospita e la presidenza dell'ecc.mo Signor Ministro che ci ha rivolta la sua parola poc'anzi.

§ 2. Questa speciale cura dell'uomo è però comune dovere di tutti i reggitori degli Stati, secondo quanto permettano le tradizioni nazionali e le rispettive storie istituzionali.

L'Organizzazione delle nazioni unite, specialmente nella figura dell'Ufficio per gli stupefacenti e il crimine, nella persona del Rappresentante per il Messico, Consigliere Antonino de Leo, è dunque un patrono non solo propizio ma appropriato, nel permettere un confronto culturale, giuridico e tecnico che avvicina nazioni certo non estranee, ma neppure propriamente finitime.

A tale vastità di interessati, sta di fronte una non minore vastità della materia che dà il titolo del convegno odierno e alle successive giornate di confronto.

§ 3. Il nome di *reinserimento sociale* indica un effetto desiderato per le persone che abbiano espiata una pena avendo commesso un reato.

3.1. L'espressione "private della libertà personale" è stata giustamente scelta perché più ampia e più delicata. Esistono però molti casi di privazione della libertà che non conseguono ad un reato, vuoi perché l'imputato è assolto, vuoi perché la privazione della libertà ha carattere amministrativo.

Certo, per una persona che viva ordinarie relazioni civili ed umane, anche queste forme sono dolorose cesure della sua esistenza, e potrebbero meritare una speciale attenzione delle istituzioni. Non è però a tali casi che pensiamo quando parliamo di reinserimento sociale.

Il *reinserimento sociale* che riguarda le istituzioni penitenziarie è quello della persona condannata alla pena detentiva per la commissione di un reato. Le pene eliminative, dalla morte all'esilio, non possono per loro natura guardare a tale fine.

Accennavo ieri all'universale certezza che il lavoro sia uno strumento ineludibile della preparazione al rientro da uomo libero nella società. Le cause di questo effetto positivo sono state, nel tempo, individuate diversamente, riflettendo sia le circostanze sociali ed economiche della nazione alla quale appartenevano il giurista, il filosofo, il legislatore; sia le diverse convinzioni sulla natura dell'uomo.

3.2. Per riferirmi alla sola esperienza italiana, la scuola penale classica dell'Ottocento chiedeva allo Stato di garantire la punizione dei rei ma rifiutava allo Stato il diritto di chiedere un cambiamento interiore delle persone. Vedeva perciò nel lavoro del detenuto piuttosto uno strumento per ripagare il debito che egli contraeva costringendo lo Stato a mantenerlo e a curarlo (va detto, con molta parsimonia e spesso con grettezza). Solo per i giovani si concedeva che la disciplina del lavoro avesse un vero significato educativo.

La scuola positiva stretta, ovviamente, non poteva porsi tale questione della libertà interiore. La necessaria prevenzione degli atti del tipo criminale ottenuta con il carcere poteva pensare del lavoro (come dell'istruzione, o della religione) solo come metodo di governo del tempo di segregazione dalla società. Una funzione dunque di addestramento meccanico, e forse terapeutica, almeno per i rei violenti o perversi ai quali pensava il Lombroso.

Acquisire l'abitudine al lavoro e le capacità tecniche (dunque anche l'istruzione di base, e l'addestramento) divenne lo strumento principale del reinserimento nella società industriale, capace di assorbire nella produzione tecnologica grandi numeri di lavoratori e diventare allora un'effettiva occasione di inserimento nella vita ordinata e laboriosa dei più.

Tale fine di reinserimento era chiaro nel regolamento penitenziario italiano degli anni trenta, ispirato alle idee corporative del fascismo, ed espresso con i toni bruschi del tempo.

3.3. Il Costituente italiano nel 1947 ritenne il lavoro umano un indispensabile elemento della vita comune dei cittadini. Lo intese, quindi,

come dovere civile e sociale. In ciò, può sembrare simile al tempo precedente, in realtà è profondamente diverso lo spirito.

I Costituenti avevano sull'uomo e sulle società idee filosoficamente molto diverse, anche opposte, ma in tutti loro si ritrova (anche contraddittoriamente) la convinzione del pregio della libertà umana, e che è con questa libertà (facoltà di scelta e responsabilità delle scelte) che ha a che fare la comunità e per essa lo Stato.

La persona umana non è certamente immune dalla realtà fisica e sociale che la circonda: sono realtà che la costituiscono, nel corpo e nella mente. La nostra convinzione che sia possibile un cambiamento ha le stesse radici che ha il rimprovero per il comportamento malgrado la pena per il reato: sempre la libertà dell'uomo.

Voglio sottolineare che l'art. 27 sta nel titolo I "dei rapporti civili", non nel titolo secondo "dei rapporti etico sociali". Infatti, la Costituzione italiana non dice che le pene devono tendere al "reinserimento sociale" ma dice che devono tendere "alla rieducazione del condannato".

Ora, è improbabile in una democrazia stabilire per legge quale sia il *civis* ideale. È però certo che il modo di procedere deve essere ispirato per quanto possibile al convincimento delle persone. L'articolo 27 (anch'esso) del regolamento penitenziario dell'anno 2000, scrive molto bene che "viene espletata con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative dello stesso per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione del reato, incluso il risarcimento delle persone offese".

§ 4. Credo di avere delineato forse troppo a lungo, penseranno i cortesi uditori, i tratti più significativi del lavoro di pubblica utilità per comprenderne la recente introduzione nel trattamento penitenziario.

L'azione penitenziaria vuole suscitare una riflessione, come nuova considerazione della propria vita passata e di quella futura, offrendo un sostegno o quegli aiuti che vengano dall'istruzione, dalla formazione professionale, soprattutto dal lavoro insieme ad altre persone, con le quali si apprende, ci si confronta, forse ci si stimola a fare meglio.

Vi è certo anche la ricerca di una remunerazione, doverosa per giustizia retributiva, e necessaria per la vita corrente in luoghi di indigenza come le carceri, ma vi è anche la partecipazione alla condizione della quasi totalità degli altri uomini nella vita civile.

Il lavoro di pubblica utilità permette al detenuto, ad un certo momento di un percorso di riflessione e maturazione, di unirsi anche a quella porzione di cittadini che per altruismo offre il proprio tempo e la propria fatica tanto al prossimo che ne abbia bisogno quanto alla comunità.

Non vogliamo nascondere che per una persona detenuta la possibilità di compiere azioni utili fuori dalla sezione o dall'istituto, produce una gratificazione maggiore e non misurabile con quella di una persona libera, ed è anche vero che la possibilità di svolgere alcuni speciali servizi al bene collettivo (manutenzione dei parchi, riparazione del manto stradale) permette di rimediare un poco alla cronica insufficienza di offerta lavorativa ordinaria negli stabilimenti penitenziari.

§ 5. Vi è poi un elemento di restituzione che collega questo lavoro di pubblica utilità alla riflessione sulla giustizia riparatoria.

Numerose leggi in passato per reati minori avevano previsto il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva. Si iniziò con la creazione della giurisdizione penale del Giudice di pace, ispirandosi anche alla più antica giurisprudenza della sorveglianza sulle "clausole riparatorie" contenute nelle ordinanze di affidamento in prova al servizio sociale, all'inizio per i reati di persone socialmente inserite (uomini politici, imprenditori, professionisti), per i quali non si poteva parlare di reinserimento nel senso comune.

Più tardi, il lavoro di pubblica utilità sociale, divenne una sanzione alternativa alla condanna penale alla detenzione o alla multa, oppure una parte della messa in prova.

Anche lì era presente un elemento riparatorio.

Esso si esalta però nel caso del lavoro di pubblica utilità dei detenuti.

La recente Raccomandazione 1. del 2018 del Consiglio d'Europa, dedicata alla "*restorative Justice*" (che di suo nasce in contesti non statuali e non giudiziari), riconosce tuttavia che "se la giustizia riparatrice è tipicamente caratterizzata dal dialogo fra le parti, alcuni interventi che non comportano dialogo fra vittima e reo possono essere individuati ed applicati in modo da aderire da vicino ai principi della giustizia riparativa" (n. 59).

Ci pare sia il caso del lavoro di pubblica utilità del detenuto: esso si svolge in favore di una comunità, che è stata comunque danneggiata dal reato commesso non perché essa fosse titolare dello specifico bene giuridico

protetto dal reato, ma in quanto generale destinataria della protezione e della sicurezza ai quali è preposto il sistema penale.

Il principio del *REPAIRING HARM*, cardine della giustizia riparativa, è rivolto sia alle relazioni individuali sia alla più vasta società (n. 13 Racc. cit.).

Il nome scelto dal Ministro nelle principali convenzioni con gli enti locali (per primo il Comune di Roma) ha messo davanti a tutti questo intendimento inserendo la formula "MI RISCATTO PER").

Possiamo dire dunque che è un volontariato colorato dalla consapevolezza di aver creato una sofferenza impoverendo la comunità, anche solo moralmente.

Questo è l'aspetto nuovo che il Governo presente nella persona del Ministro Alfonso Bonafede ha voluto non solo introdurre nella legislazione di settore ma anche assicurare che un effettivo seguito venisse dato dall'Amministrazione penitenziaria.

Il Capo del Dipartimento Francesco Basentini ha dunque personalmente provveduto ad istituire un'unità dedicata nel suo staff per studiare forme di convenzione con i sindaci che potessero soddisfare gli interessi della città, i bisogni dei detenuti e i fini istituzionali dell'esecuzione della pena.

Il pieno dispiegamento delle 6 convenzioni oggi in essere con le città principali d'Italia arriverà a coinvolgere un migliaio di detenuti.

§ 6. Vogliamo sperare che l'acuta sensibilità che le Nazioni Unite hanno mostrato per questa esperienza italiana, positiva nel modo e nel contenuto, possa essere raccolta anche dal Consiglio d'Europa e dalle istituzioni dell'Unione che si occupano delle politiche di coesione.

In quella fortunata occasione, non mancheremo di rievocare la preveggenza che l'istituzione penitenziaria messicana aveva mostrato.

Grazie

Riccardo Turrini Vita